PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 11
Comma: 1

All'art. 11 (Misure per il monitoraggio del consumo di suolo. Modifiche agli articoli 5 della l.r. 31/2014 e 13 della l.r. 12/2005) comma 1, è aggiunta la seguente nuova lettera:«c) alla lettera a), del comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 2020 n.9 (Interventi per la ripresa economica) dopo le parole "*nonché interventi per*" sono inserite le parole "*la realizzazione*,"».
(Conseguentemente la rubrica dell'articolo diviene: "Misure per il monitoraggio del consumo di suolo. Modifiche agli articoli 5 della l.r. 31/2014 e 13 della l.r. 12/2005 ed integrazioni all'art. 5 della l.r. 9/2020")

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La proposta di emendamento, nel rispetto dell'art. 107 bis Reg. Gen., attiene all'ambito della materia della riduzione del consumo di suolo e della riqualificazione del suolo degradato (al comma 1, con una modifica alla l.r. 31/2014), nonché della materia del governo del territorio (al comma 2, con una modifica alla l.r. 12/2005) ed è strettamente connessa a queste materie richiamate nel PDL 118.
L'emendamento proposto vuole integrare l'art. 1, comma 5, lett. a) della l.r. n. 9/2020 - che già annovera dei concetti espliciti quali lo "*sviluppo territoriale sostenibile*", il "*dissesto idrogeologico*" e la "riqualificazione urbana", elementi normativi questi ultimi tutti presenti nel testo della l.r. n. 12/2005 - inserendo altresì la previsione della realizzazione tra gli interventi alle opere pubbliche contemplati e sostenuti da Regione Lombardia tramite le misure previste nella medesima l.r. n. 9/2020.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

MALANCHINI Giovanni Francesco (LEGA), 15/05/2020 10:55:22

Firme dopo il deposito

GHIROLDI Francesco Paolo (LEGA), 18/05/2020 12:10:02

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 8
Comma: 1

Al PDL n. 118 "*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020*", all'art. 8 (Modifiche alla l.r. 26/1993), al comma 1, è inserita la lettera h bis):
«h bis) all'art. 32 della l.r. n. 26 1993:
al comma 1 sono aggiunte le parole "a partire dalla stagione venatoria 2021/2022".
Al comma 1 le parole "*della selvaggina migratoria in forma vagante*" sono eliminate.
Al comma 1 le parole "*euro 51,65*" sono sostituite dalle parole "*euro 55,00*".
Il comma 2 è completamente riformulato come segue: "*2. Con riferimento alle altre forme di caccia consentite dall'art. 35 comma 1 lettere a) e c), con il pagamento della quota base il cacciatore è comunque ammesso ad esercitare la caccia da appostamento temporaneo ai sensi dell'art. 25 comma 15 alla sola selvaggina migratoria con l'uso di richiami vivi e/o stampi anche unitamente a richiami a bocca o manuali, mentre per le altre specializzazioni di caccia vagante alla selvaggina stanziale e migratoria, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022 il comitato di gestione può determinare un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini. Al cacciatore che opti per esercitare la caccia limitatamente da appostamento temporaneo ai sensi del comma precedente è fatto divieto di esercitare altre specializzazioni di caccia vagante anche alla sola selvaggina migratoria nel medesimo ATC o CAC per le quali il comitato di gestione abbia determinato un contributo integrativo, e in caso di violazione si applica la sanzione di cui all'art. 51 comma 4."*»

Art.32, commi 1 e 2 come riformulati.
1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, **a partire dalla stagione venatoria 2021/2022,** i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria, un contributo base, di importo non superiore a euro 55,00, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi comitati di gestione.
2. ~~Per la caccia vagante il comitato di gestione determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini. Gli Ambiti e Comprensori prevedono che il socio possa chiedere di esercitare unicamente la caccia da appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria e in tal caso la quota non può essere superiore alla quota base~~. ***Con riferimento alle altre forme di caccia consentite dall'art. 35 comma 1 lettere a) e c), con il pagamento della quota base il cacciatore è comunque ammesso ad esercitare la caccia da appostamento temporaneo ai sensi dell'art. 25 comma 15 alla sola selvaggina migratoria con l'uso di richiami vivi e/o stampi anche unitamente a richiami a bocca o manuali, mentre per le altre specializzazioni di caccia vagante alla selvaggina stanziale e migratoria, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022 il comitato di gestione può determinare un contributo***

integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini. Al cacciatore che opti per esercitare la caccia limitatamente da appostamento temporaneo ai sensi del comma precedente è fatto divieto di esercitare altre specializzazioni di caccia vagante anche alla sola selvaggina migratoria nel medesimo ATC o CAC per le quali il comitato di gestione abbia determinato un contributo integrativo, e in caso di violazione si applica la sanzione di cui all'art. 51 comma 4."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto risponde alla richiesta avanzata dagli Enti deputati alla gestione venatoria (ATC/CA) e risolve la situazione eliminando la forma di caccia prevista oggi come "base" e dando dunque maggiore libertà all'ente di modulare la quota di iscrizione in base alle esigenze, pur entro un limite massimo. L'eliminazione della forma di caccia "vagante alla sola selvaggina migratoria" inoltre rappresenta una semplificazione, lasciando libertà alle Regioni di stabilire la misura della partecipazione economica alla gestione programmata della caccia.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

MALANCHINI Giovanni Francesco (LEGA), 17/05/2020 12:08:40

Firme dopo il deposito

GHIROLDI Francesco Paolo (LEGA), 18/05/2020 12:10:02

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 8
Comma: 1

Al PDL n. 118 "*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020*", all'art. 8 (Modifiche alla l.r. 26/1993), al comma 1, è inserita la lettera h ter):

h ter) All'art. 33 della Legge Regionale 26/93 il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. *Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC all'interessato e alla Regione o alla Provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il termine perentorio di 15 giorni dalla decisione.*"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Questa modifica è necessaria per chiarire definitivamente i tempi e le modalità di comunicazione delle risposte di diniego alle domande di ammissione agli Ambiti Territoriali e ai Comprensori Alpini di caccia.
Il problema che infatti sorge spesso è che i cacciatori vengono a sapere della mancata ammissione solo a mesi di distanza in quanto molti ATC trasmettono le risposte a mezzo posta ordinaria senza che ci sia prova di invio, del rispetto dei termini assegnati dalla legge e nemmeno della spedizione effettiva, se la lettera non giunge a destinazione. Inoltre con la spedizione a mezzo posta ordinaria il cacciatore non può provare di rispettare i termini per l'eventuale presentazione del ricorso, giacché gli stessi decorrono dal ricevimento della risposta.
La spedizione a mezzo raccomandata AR o pec risolve ogni problema ed è conforme anche agli standard di notifica dei provvedimenti amministrativi, poiché di provvedimento amministrativo si tratta.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

MALANCHINI Giovanni Francesco (LEGA), 17/05/2020 12:13:27

Firme dopo il deposito

GHIROLDI Francesco Paolo (LEGA), 18/05/2020 12:10:02

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: g

Al PDL n. 118 "*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020*", all'art. 8 (Modifiche alla l.r. 26/1993), al comma 1, lettera g), dopo "*cacciatori non residenti nei loro territori*" aggiungere le parole "*anche provenienti da altre regioni*".

Comma emendato.

7.Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli Ambiti e Comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall'art. 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori **anche provenienti da altre regioni** sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo; i cacciatori già soci nella stagione precedente possono confermare la loro iscrizione semplicemente pagando la quota di ammissione entro il 31 di marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 di marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del 20% se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del 40% se avviene successivamente.

Ogni cacciatore residente in Regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall'art. 33. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La ulteriore modifica è necessaria per garantire la permanenza associativa ai cacciatori che provengono da altre regioni anche già soci di atc e cac lombardi, come avviene per i Lombardi soci di ATC nelle regioni limitrofe, anche per ovviare ad un'interpretazione per cui il cacciatore non residente in Lombardia, ma già socio di ATC/CA lombardi debba ripresentare la domanda di ammissione agli ATC/CA tutti gli anni.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

MALANCHINI Giovanni Francesco (LEGA), 17/05/2020 13:09:30

Firme dopo il deposito

GHIROLDI Francesco Paolo (LEGA), 18/05/2020 12:10:02

EM 4 depositato il 17/05/2020 13:10

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 12

L'Articolo 12 è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le modifiche introdotte dall'articolo rischiano di privilegiare un utilizzo dei proventi delle valorizzazioni per aspetti finanziari (costi di gestione, oneri fiscali, etc..) a discapito di un loro impiego sul patrimonio edilizio.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

DI MARCO Nicola (M5S), 18/05/2020 08:55:17

Firme dopo il deposito

VERNI Simone (M5S), 18/05/2020 10:37:53
ALBERTI Ferdinando (M5S), 18/05/2020 10:42:01

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Sostitutivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: e

La Lettera e del Comma 1 dell'Articolo 8 è così sostituita:
e) al comma 5 dell'art. 25 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo) le parole "*o subentro di persona diversa nella titolarità della stessa*" sono abrogate e le parole "*e la validità decennale dell'autorizzazione, per una sola volta, decorre nuovamente dalla data del subentro stesso*." sono sostituite con le parole "*senza alcuna modifica della data di scadenza dell'autorizzazione decennale*".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento intende stabilire che il termine della autorizzazione decennale per la caccia da appostamento fisso rimane invariato anche in caso di subentro di persona diversa nella titolarità.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

ALBERTI Ferdinando (M5S), 15/05/2020 16:10:17
VERNI Simone (M5S), 15/05/2020 16:28:41

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: g

La Lettera g del Comma 1 dell'Articolo 8 è modificata come segue:
le parole: "*quota maggiorata del 20% se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del 40% se avviene successivamente.*" sono così modificate:
"*quota maggiorata del **50%** se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del **80%** se avviene successivamente.*"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento intende aumentare la maggiorazione per i ritardi nei pagamenti della quota di ammissione dei cacciatori residenti nell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia di iscrizione.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

ALBERTI Ferdinando (M5S), 15/05/2020 16:11:15
VERNI Simone (M5S), 15/05/2020 16:29:37

Note:UGUALE A EM20

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

EM 8

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: L

La Lettera L del Comma 1 dell'Articolo 8 è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento intende abrogare una disposizione che presenta possibili profili di incostituzionalità. La modifica normativa per i periodi di caccia di selezione agli ungulati proposta ne pdl 118, si ritiene in contrasto con la normativa nazionale vigente, che fa riferimento all'articolo 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) della legge 157/1992.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

ALBERTI Ferdinando (M5S), 15/05/2020 16:27:03
VERNI Simone (M5S), 15/05/2020 16:29:56

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: m

La Lettera m del Comma 1 dell'Articolo 8 è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento intende abrogare una disposizione che presenta possibili profili di incostituzionalità, essendo i visori notturni considerati mezzi da caccia (vedi *Cass. Pen., Sez, III, sentenza n, 48459 del 9/12/2015, udienza del 27/10/2015* ; *Cass. Pen., Sez. III , sentenza n. 34782 del 17 luglio 2017, udienza 30 gennaio 2017,* concernente sorgenti luminose e dispositivo attivo munito di reticolo retroilluminato nell'attività venatoria) e non inclusi nell'elenco dei mezzi da caccia consentiti dall'art. 13 della legge 11/2/1992 n.1

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

ALBERTI Ferdinando (M5S), 15/05/2020 16:27:03
VERNI Simone (M5S), 15/05/2020 16:30:26

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: q

La Lettera q del Comma 1 dell'Articolo 8 è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento intende abrogare questa disposizione, in quanto la sua attuazione ostacolerebbe notevolmente il controllo efficace dell'attività venatoria e soprattutto impedirebbe di fatto il controllo del bracconaggio, in particolare quello relativo ai reati contro l'avifauna migratoria. Questi reati vengono commessi soprattutto per mezzo di reti e trappole, di conseguenza le guardie volontarie non corrono alcun rischio nel cercare di intercettare queste attività illecite.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

ALBERTI Ferdinando (M5S), 15/05/2020 16:27:03
VERNI Simone (M5S), 15/05/2020 16:30:45

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: q

La Lettera q del Comma 1 dell'Articolo 8 è modificato come segue:
prima delle parole "*Durante l'esercizio delle loro funzioni*" sono aggiunte le parole "*Nell'ambito dei controlli alla caccia al cinghiale, in tutte le sue forme, le guardie volontarie nonché le guardie ecologiche e zoofile*".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento intende limitare l'obbligo degli indumenti ad alta visibilità, per le guardie volontarie e le guardie ecologiche e zoofile, solo relativamente ai controlli verso la caccia al cinghiale, potenzialmente pericolosa e nella quale avvengono con più frequenza gli incidenti di caccia. In tal modo l'attività di contrasto al bracconaggio all'avifauna migratoria resta invariata.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

ALBERTI Ferdinando (M5S), 15/05/2020 16:27:03
VERNI Simone (M5S), 15/05/2020 16:31:03

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 8
Comma: 1

Il Comma 1 dell'Articolo 8 viene emendato aggiungendo la seguente lettera:
s) Al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: "*mediante anello inamovibile numerato*" vengono aggiunte le parole: "*d'acciaio per tutti gli animali nati a partire dall'anno 2021*"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è necessario per contenere ed eliminare il fenomeno della contraffazione degli anelli, dovuto al materiale metallico in alluminio attualmente utilizzato e facilmente soggetto a contraffazione.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

VERNI Simone (M5S), 15/05/2020 16:31:30

Firme dopo il deposito

ALBERTI Ferdinando (M5S), 18/05/2020 10:35:57

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 8
Comma: 1

Il Comma 1 dell'Articolo 8 viene emendato aggiungendo la seguente lettera:
t) Al comma 3 dell'articolo 26, le parole: " *Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno.*" sono sostituite dalle seguenti:
"*Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione in gabbie secondo le modalità minime previste dal regolamento n. 16/2003 è consentita solo per il loro trasporto e utilizzo sul luogo di caccia, nel periodo consentito al loro utilizzo come richiami vivi.*"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

l'emendamento è riferito al benessere animale considerato che la detenzione di un uccello in gabbie da richiamo tutto l'anno ne comporta inevitabilmente danneggiamento del piumaggio, traumi anche gravi e diverse patologie derivanti dalle condizioni igieniche in spazio ridotto.
Si ricordano, a tal proposito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 2341 del 17 gennaio 2013 e la sentenza del TAR Regione Lombardia - 4°sezione n. 5405/2007, del 19 Giugno 2007.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

VERNI Simone (M5S), 15/05/2020 16:31:59

Firme dopo il deposito

ALBERTI Ferdinando (M5S), 18/05/2020 10:35:57

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: F

La Lettera F del Comma 1 dell'Articolo 8 viene emendato aggiungendo:
“f bis) alla fine del comma 18 dell’art. 25, le parole: “nonché delle zone previste dal comma 7” sono abrogate ed è aggiunto il seguente periodo: “Sono esclusi dalla distanza minima di cui al presente comma, gli appostamenti temporanei per la caccia al colombaccio, anche con l’uso di richiami vivi, allestiti all’interno delle aziende faunistico-venatorie, previo consenso verbale del concessionario”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento lega il venir meno della distanza minima di 200 metri tra un appostamento temporaneo e altri appostamenti alla sola forma di caccia al colombaccio, esclusivamente se praticata all’interno delle AFV e previo il consenso verbale del concessionario, persona fisica ben identificata, il cui consenso è facilmente verificabile da parte degli organi di vigilanza.
Inoltre, è caratteristica tecnica della caccia al colombaccio da appostamento temporaneo, l’allestimento di un capanno “principale” e di un secondo più capanni di servizio, detti “di ribattuta”, che entrano in azione solo dopo che sia entrato in azione il capanno principale. Si tratta pertanto di azione coordinata tra diverse persone che partecipano alla medesima battuta e non di persone diverse in azione, indipendentemente le une dalle altre. Questo implica anche il rispetto delle norme elementari di prudenza, a tutela della sicurezza di tutti i partecipanti, tenendo comunque presente che lo sparo in questa forma di caccia è sempre diretto verso l’alto.
Da ultimo, viene abrogato il rimando al comma 7 in quanto già precedentemente abrogato.
Di seguito il testo coordinato del nuovo comma 18 (visto che il comma 7 è stato abrogato dalla l.r. 6 giugno 2019, n. 9):
18. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altri appostamenti, nonché delle zone previste dal comma 7.Sono esclusi dalla distanza minima di cui al presente comma, gli appostamenti temporanei per la caccia al colombaccio, anche con l’uso di richiami vivi, allestiti all’interno delle aziende faunistico-venatorie, previo consenso verbale del concessionario.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

INVERNIZZI Ruggero Armando (FI), 18/05/2020 10:04:00

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Sostitutivo
Articolo: 7
Comma: 1

Il Comma 1 dell'Articolo 7 è sostituito.
Dal seguente:

"Art. 67
(Disposizioni sul servizio fitosanitario regionale)

1. *La Regione esercita, tramite una propria struttura competente in materia di agricoltura, le funzioni spettanti al servizio fitosanitario regionale in base alla normativa statale ed europea di riferimento.*

2. *Sono trasferite alla Regione le funzioni in materia fitosanitaria svolte da ERSAF alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020" al fine di assicurarne un più efficace ed efficiente svolgimento.*

3. *Il servizio fitosanitario regionale designa i responsabili fitosanitari ufficiali in forma scritta definendo i controlli ufficiali, le altre attività ufficiali e i compiti correlati per cui la designazione è stata fatta. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari svolgono le funzioni di responsabili fitosanitari ufficiali secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, punto 33, del regolamento 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE (Regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari). Gli ispettori fitosanitari svolgono altresì le funzioni di certificatori secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, punto 26, dello stesso regolamento n. 2017/625/UE.*
4. *La Regione può delegare ad ERSAF e alla Fondazione Minoprio determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali nell'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 29 e 31, comma 1, del regolamento n. 2017/625/UE. La Regione può altresì delegare a persone giuridiche o a persone fisiche individuate tramite procedure ad evidenza pubblica compiti riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali nell'osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 29 e 31, comma 1, e agli articoli 30 e 31, comma 2, dello stesso regolamento n. 2017/625/UE. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale.*

5. *Il servizio fitosanitario regionale è competente ad irrogare le sanzioni previste dalla normativa statale.";*

dd) l'articolo 68 è abrogato;

ee) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 69, le parole: "e di lotta obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: *",di lotta obbligatoria, di informazione e divulgazione*";

ff) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente: *"Annualmente è approvato il relativo piano attuativo con decreto del dirigente competente.";*

gg) gli articoli 70, 70 bis, 71, 73 e 74 sono abrogati;

hh) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:
"Art. 75
(Disposizioni transitorie e finali)
1. *Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di cui all'articolo 67, comma 2, e da pubblicare sul BURL, sono adottate le disposizioni necessarie a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni, con particolare riguardo all'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie prevalentemente impiegate per l'esercizio delle funzioni trasferite alla data del 1° febbraio 2020, alla definizione del trattamento economico accessorio del personale trasferito e delle relative risorse, a fronte della corrispondente riduzione della componente stabile delle risorse per il salario accessorio di ERSAF, al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi e alla regolazione dei procedimenti in corso, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni.*

2. *ERSAF cessa di esercitare le funzioni trasferite alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione stabilita nella deliberazione di cui al comma 1. Nelle more dell'effettivo trasferimento ERSAF continua ad esercitare le funzioni secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 67, comma 2.*

3. *Il personale con contratto a tempo indeterminato trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nell'organico della Giunta regionale.";*

conseguentemente:
- le lettere ii) e jj) sono soppresse;

- dopo il comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"*1 bis. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 67 della l.r. 31/2008, come sostituito dal presente articolo, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alle conseguenti variazioni di bilancio per l'adeguamento dello stesso, a invarianza di spesa, tenuto conto dei termini previsti dal medesimo articolo 67, comma 2, e dall'articolo 75, comma 1, come sostituito, si provvede con legge di assestamento al bilancio 2020-2022.";*
- alla rubrica dell'articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole: "*e disposizione finanziaria relativa all'articolo 67 della stessa l.r. 31/2008, come sostituito*".

EM 15 depositato il 18/05/2020 10:06

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel 2008 sono state trasferite all'Ersaf le funzioni fitosanitarie strategiche regionali, determinando una separazione tra programmazione (in capo alla Giunta regionale) e gestione (in capo all'ente strumentale).

A distanza di dodici anni gli scenari si sono notevolmente modificati.
Gli intensi rapporti economici che hanno portato alla globalizzazione dei mercati hanno incrementato in modo esponenziale il rischio di importare nuovi temibili organismi nocivi precedentemente confinati dall'isolamento geografico dei continenti o dalle barriere naturali. Tali agenti patogeni, per lo più classificati come "nocivi da quarantena", senza le azioni di prevenzione, controllo, lotta e eliminazione del materiale vegetale infetto determinano gravi danni ambientali, sociali ed economici.

Le azioni svolte dal servizio fitosanitario regionale sono sempre di più inserite all'interno di un complesso e articolato quadro normativo nazionale, comunitario e internazionale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC-FAO) e degli accordi sanitari e fitosanitari (SPS Agreement del WTO) che regolano il commercio mondiale dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Il quadro delle regole è quindi molto mutato e con esso gli strumenti per il contrasto alla diffusione degli organismi nocivi. Si rende quindi necessaria e non procrastinabile una revisione normativa e organizzativa del servizio fitosanitario regionale per supportare in termini di efficienza ed efficacia le attività di difesa fitosanitaria del territorio.

In particolare, le nuove disposizioni introdotte con le modifiche al comma 1 dell'art. 7:

- adeguano la disciplina vigente al nuovo quadro normativo di riferimento;
- riconducono ad unità le funzioni gestionali strategiche e la programmazione, rendendo uniche e coerenti la catena delle responsabilità, la linea di comando, i rapporti con il livello statale ed europeo e il presidio territoriale; tale aspetto assume ulteriore rilevanza anche alla luce della nuova norma nazionale in fase di emanazione che attribuisce al Presidente della Regione, in cui il servizio fitosanitario opera per competenza, la responsabilità della gestione delle emergenze fitosanitarie;
- demandano a una delibera della Giunta regionale l'adozione delle disposizioni necessarie a rendere effettivo il trasferimento alla Regione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da Ersaf, che cessa di esercitare le funzioni fitosanitarie ad esclusione di compiti che possono continuare ad essere delegati;
- consentono alla Giunta regionale di delegare compiti di controllo fitosanitario o altre attività necessarie alla realizzazione delle azioni di prevenzione, controllo e lotta agli organismi nocivi direttamente ad Ersaf e alla Fondazione Minoprio, oppure, con procedura ad evidenza pubblica, ad altre figure competenti;
- adeguano l'attuazione del piano fitosanitario al nuovo regime fitosanitario definito dal Reg. (UE) 2016/2031 e dal Reg. (UE) 2017/625;
- allineano le attuali figure ispettive a quanto previsto dal Reg. (UE) 2017/625 introducendo, tra l'altro, la funzione di certificatori per i responsabili fitosanitari ufficiali che sottoscrivono i certificati fitosanitari.

EM 15 depositato il 18/05/2020 10:06

Con l’introduzione del comma 2 nell’art. 7 del pdl si dà conto della neutralità finanziaria dell’operazione e delle necessarie variazioni di bilancio, come meglio evidenziato nella relazione tecnico-finanziaria.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? SI

QUESTO EMENDAMENTO HA UN ALLEGATO TECNICO - scarica

Firme

ROLFI Fabio (Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi), 18/05/2020 10:06:34

Di seguito l'analisi degli impatti finanziari del trasferimento e della riunificazione in capo alla DG Agricoltura delle funzioni relative al servizio fitosanitario regionale (SFR) svolte da ERSAF.

L'analisi è stata fatta considerando quale punto di riferimento il budget per il finanziamento del piano di attuazione fitosanitario affidato ad ERSAF nel 2020, budget approvato con decreto n. 4691 del 17 aprile 2020 e che nell'ultimo triennio si è mantenuto pressoché costante.

Le risorse sinora erogate per la realizzazione delle attività di sorveglianza, lotta, potenziamento del SFR (al netto delle risorse per il costo del personale di ERSAF considerate invece nel contributo di funzionamento) ammontano complessivamente a 2.350.000 €.

A trasferimento avvenuto delle funzioni da ERSAF alla DG Agricoltura il valore delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività operative sopra elencate è da ritenersi complessivamente a costi invariati per il bilancio regionale, infatti la spesa sinora sostenuta rappresenta quella necessaria per assolvere le funzioni istituzionali.

Piano attuazione Fitosanitario attività 2020

PA	€ 2.350.000
cofinanziamento di ERSAF	€ 350.000
Totale	**€ 2.700.000**

Si sottolinea inoltre che la riunificazione del SFR permetterà al bilancio regionale di introitare gli incassi derivanti dalle attività fitosanitarie per una somma di circa 430.000 €.

Risorse introitate dalla DG AGRICOLTURA a seguito della riorganizzazione (ora introitate da ERSAF) dato medio sullo storico

Attività	Incasso (€)
tariffe export	180.000
tariffe import	140.000
tariffe certificazioni vite	9.000
sopralluoghi - controlli e prelievi campioni	6.000
tariffe rup (registro ufficiale produttori)	50.000
sanzioni amministrative	25.000
tariffe rilascio autorizzazioni vivaistiche	20.000
Totale	**430.000**

Anzi l'operazione di riunificazione si chiude con un saldo positivo per il bilancio regionale perché si determinano da un lato una spesa diretta per le attività svolte dalla Regione in sostituzione della pari spesa finanziata ad ERSAF e dall'altro una entrata nuova per la Regione sinora in capo ad ERSAF.

Il trasferimento delle funzioni è da considerarsi spesa non aggiuntiva per il bilancio anche nel caso in cui si sommasse al valore del piano delle attività la quota sinora co-finanziata da ERSAF per un importo di 350.000 € ; in tal caso avremmo una riduzione del saldo positivo .

Il trasferimento delle funzioni prevede inoltre " *il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi e alla regolazione dei procedimenti in corso, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni*".

Nella seguente tabella sono riassunti, con relativa stima, i subentri ai rapporti giuridici di ERSAF

Subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di ERSAF

Spese a carico del bilancio di ERSAF	Note	Costo/anno (€)
Dotazioni informatiche PDL/laptop	BVTech convenzione ARCA € 700/PdL/anno	20.000
Telefoni cellulari	Telefono + SIM Telecom Convenzione Consip 7 €120/pers/anno	5.000
Tablet (30)	SIM Convenzione CONSIP 7	1.500
Affitto + spese sedi MXP/ortomercato	Convenzioni SEA/SOGEMI	20.000
Autovetture Leasing n.8 + manutenzione	Convenzione Consip	32.000
Autovetture proprietà n. 23	Bollo + assicurazione	20.000
Manutenzione auto proprietà		20.000
Telepass/pedaggi		10.000
Carburante	ENI	10.000
Materiale di consumo timbri/verbali/nastri/sacchetti/ecc.		6.000
Manutenzione/taratura strumenti		5.000
Applicativi e software canoni		n.q.
Vestiaro		n.q.
Totale		**149.500**

Il costo totale **stimato** del subentro ammonta a circa 150.000 € parte del quale potrebbe essere riassorbito dal budget annuale con una più efficiente gestione delle attività riunificate. A tal proposito si stima di riassorbire almeno il 30% del valore indicato, pari a circa 50.000 euro.

Ai dati sinora riportati infine occorre aggiungere tra le spese derivanti dall'operazione per RL il costo **stimato** del personale ad oggi incluso nel contributo di funzionamento erogato ad ERSAF ai sensi dell'art. 65, comma 24, lettera e). della l.r. 31/2008.

NUMERO UNITA PERSONALE 27 di cui

- 24 funzionari
- 2 posizioni organizzative
- 1 dirigente

COSTO
TOTALE **Euro 1.407.299,38**

La maggiore spesa pari a euro **1.407.299,38** è compensata dalla riduzione di parti importo del contributo annuale di gestione erogato sul capitolo 16.01.104.5349 che attualmente è previsto rispettivamente in euro 12.089.400,00 nel 2020, € 11.969.400,00 nel 2021 ed € 11.969.400,00 nel 2022.

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 7
Comma: 1

Il Comma 1 dell'Articolo 7 è modificato come segue:

a) alla lettera n) sono apportate le seguenti modifiche:

1. al numero 1), sostitutivo del comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 31/2008, le parole "*fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo*" sono sostituite dalle seguenti: "*fatto salvo quanto previsto ai commi 3 bis e 4 del presente articolo*";
   2) dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1 bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "*3 bis. Per interventi in aree disciplinate dalla normativa regionale in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo, non comportante anche la trasformazione del bosco, è rilasciata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti.";*
1. dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:"2 bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:'*5. I comuni e gli enti di cui ai commi 3 bis e 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3, 3 bis e 4.';* 2 ter) alla lettera b) del comma 6 le parole "in conformità ai commi 2, 3 e 4," sono sostituite dalle seguenti: "*in conformità ai commi 2, 3, 3 bis e 4*";"

b) dopo la lettera aa) è inserita la seguente: 'aa1) al comma 12 dell'articolo 61 le parole "*dalla Provincia di Sondrio*" sono sostituite dalle seguenti: "*dalle province, dalla Città metropolitana di Milano*";'.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

a) alla lettera n) sono apportate le seguenti modifiche:

1. al numero 1), sostitutivo del comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 31/2008, le parole "*fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo*" sono sostituite dalle seguenti: "*fatto salvo quanto previsto ai commi 3 bis e 4 del presente articolo*";
   2) dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1 bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "*3 bis. Per interventi in aree disciplinate dalla normativa regionale in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo, non comportante anche la trasformazione del bosco, è rilasciata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti.";*
1. dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:"2 bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:'*5. I comuni e gli enti di cui ai commi 3 bis e 4 possono prevedere il*

versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3, 3 bis e 4.'; 2 ter) alla lettera b) del comma 6 le parole "in conformità ai commi 2, 3 e 4," sono sostituite dalle seguenti: "*in conformità ai commi 2, 3, 3 bis e 4*";"

b) dopo la lettera aa) è inserita la seguente: 'aa1) al comma 12 dell'articolo 61 le parole "*dalla Provincia di Sondrio*" sono sostituite dalle seguenti: "*dalle province, dalla Città metropolitana di Milano*";'.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? SI

QUESTO EMENDAMENTO HA UN ALLEGATO TECNICO - scarica

Firme

ROLFI Fabio (Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi), 18/05/2020 10:11:02

Relazione tecnico finanziaria:

Per quanto riguarda le modifiche introdotte dal presente emendamento agli articoli 44 e 61 della l.r. 31/2008 (trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Milano delle funzioni amministrative inerenti alle trasformazioni d'uso di suoli soggetti a vincolo idrogeologico per interventi in ambiti di cava), si segnala che alle competenze sul vincolo idrogeologico, a suo tempo delegate alle province con la l.r. 14/1998 (articolo 4, comma 1, lett. d), si è provveduto con somme stanziate annualmente sul capitolo di bilancio di riferimento e non risulta che con l'approvazione della l.r. 31/2008 tali apporti finanziari regionali siano stati ridotti. Si evidenzia, altresì, che, oltre ai diritti per le autorizzazioni di escavazione, che già riscuotono le province (e la Città metropolitana) ai sensi della l.r. 14/1998, con la modifica di cui al presente emendamento si aggiungerebbero, a beneficio di tali enti, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che, ove prescritto, vengono irrogate, per quanto di competenza, a seguito di controllo e accertamento di violazioni.

In tal senso la prevista modifica normativa non ha impatti sulla finanza pubblica poiché, alla luce di quanto sopra, non si ravvisa necessità alcuna di prevedere l'attribuzione di ulteriori risorse finanziarie per il previsto conferimento - in capo alle province e alla Città metropolitana - di funzioni amministrative sulle trasformazioni d'uso del suolo (non boscato) soggetto a vincolo idrogeologico in ambito di cava, stante il fatto che tale attività appare già remunerata.

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 7
Comma: 1

alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 7, il comma 7bis 1. Dell'articolo 43 della LR 31/2008 è così modificato:

prima di "*utilizzate*" si aggiunge "*prioritariamente*"

Pertanto il testo modificato è il seguente:

m) dopo il comma 7 bis dell'articolo 43 è inserito il seguente;

"7 bis 1. Le somme di cui al comma 7 riscosse dalla Regione sono ***prioritariamente*** *utilizzate, a favore dei territori di pianura e di collina, attraverso bandi di finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore forestale.";*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica inserisce un elemento di flessibilità dell'uso delle risorse per una migliore e più efficace programmazione delle medesime. La modifica non ha impatti finanziari

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

ROLFI Fabio (Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi), 18/05/2020 10:13:40

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: e)

La Lettera e) del Comma 1 dell'Articolo 8 è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma regionale pare intenda lasciare illegittimamente le autorizzazioni anche non rinnovate o non fatte oggetto di subentro tempestivo in uno stato di quiescenza in modo da poterle riassegnare e per non rimuovere l'appostamento fisso, contrariamente a quanto previsto dalla L. 157/1992 all'art. 5 comma 3-bis, che recita: "*l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione*."

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:13:07
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:22:04

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: g)

La Lettera g) del Comma 1 dell'Articolo 8 è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'emendamento trasforma di fatto la caccia programmata in caccia libera, legittimando il nomadismo venatorio e violando i principi della legge quadro nazionale che impongono la programmazione della densità venatoria e l'ancoraggio del cacciatore al territorio di residenza, fatte salve puntuali eccezioni (ammissioni del cacciatore anche a un altro ambito di caccia oltre a quello della residenza) soggette a valutazione – dipendente essenzialmente dallo stato della fauna selvatica e dalla densità dell'ambito.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:13:57
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:21:26

Note:UGUALE A EM8

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

EM 20

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: l)

La Lettera l) del Comma 1 dell'Articolo 8 è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La disposizione modifica il testo dell'articolo che era stata raggiunta dopo molteplici procedure di infrazione europea e più pronunce della Corte Costituzionale in tema di caccia in deroga e di leggi provvedimento. L'unico testo legittimo è quello che richiama la legge nazionale e rimanda al calendario venatorio la decisione – nel rispetto delle norme statali e del parere di ISPRA – di specie, capi, tempi e modi di caccia.
Invece questa norma introduce direttamente nel testo di legge la disciplina dei tempi di caccia, impedendo al Governo di intervenire con i poteri di annullamento dei provvedimenti amministrativi regionali in materia quando illegittimi.
Non solo, quanto agli ungulati consente una caccia di selezione al di fuori del binario normativo dei piani di prelievo validati da ISPRA.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:15:06
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:21:03

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: q)

La Lettera q del Comma 1 dell'Articolo 8 è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La disposizione vuole chiaramente impedire efficacia ed effettività dei controlli da parte della vigilanza volontaria sulle attività di caccia illegale e bracconaggio che, specie in Lombardia, vedono un vero epicentro, come ben evidenziato dal Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, approvato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome il 30 marzo 2017, per porre rimedio alla procedura EU – Pilot attivata dalla Commissione europea per la grave situazione del bracconaggio in Italia in violazione della direttiva 147/2009/CE.
Il bracconiere non deve essere allertato per legge dell'arrivo della vigilanza venatoria, a pena di vanificare la possibilità di cogliere il trasgressore in flagranza di reato.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:17:37
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:19:02
BAFFI Patrizia (MISTO), 18/05/2020 10:32:33

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: d)

La Lettera d) del Comma 1 dell'Articolo 8 è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La disposizione cristallizza in forma di legge dei contenuti che si ritiene opportuno essere propri del calendario venatorio, strumento necessariamente amministrativo previsto dell’art. 18 comma 4 della L. 157/92. Inoltre, la modifica apre a una facoltà permanente della Regione di modificare tali contenuti, senza acquisire il parere di ISPRA previsto dalla legge quadro.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:12:10
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:23:37
BAFFI Patrizia (MISTO), 18/05/2020 10:35:33

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: m)

La Lettera m) del Comma 1 dell'Articolo 8 è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La norma è in contrasto con la normativa statale, che non consentirebbe né la caccia in ore notturne, per gli ungulati al massimo un'ora dopo il tramonto (art. 19 comma 7 della L. 157/1992), né la caccia con l'uso di visore (Art. 13 comma 5 della L. 157/92), divieto questo proprio a tutte le tipologie di caccia.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:16:03
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:19:23

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 5
Comma: 1
Lettera: a)

La Lettera a) del Comma 1 dell'Articolo 5 è modificato come segue:
Le parole "la Regione e le province" sono sostituite dalle parole "la Regione, le province e la Città Metropolitana di Milano"

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

BAFFI Patrizia (MISTO), 18/05/2020 09:14:03
CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 09:41:23
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:29:56

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 7
Comma: 1
Lettera: s)

La Lettera s) del Comma 1 dell'Articolo 7 è modificato come segue:
Art. 50 bis, comma 3, dopo le parole “nei parchi naturali e nelle reserve naturali di cui all’articolo 1, lettere a) e c), della l.r. 86/1983, gli impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura” sono inserite le parole “*laddove consentiti dai relativi piani di gestione*”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Tale precisazione è dovuta nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 1983, n. 86 che per quanto riguarda i parchi naturali all’art. 19 bis prevede quanto segue:

> ***Art. 19 bis Piano del parco naturale.***
> **1.** Per ogni parco naturale è approvato un piano; qualora i parchi naturali siano istituiti all'interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento.
> **2.** ***Il piano del parco naturale articola il territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali. Il piano individua le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale e promuove un'attività agricola ecocompatibile*** (omissis).

La medesima legge in relazione alle riserve naturali all’art. 11 prevede inoltre:

> ***Art. 11. Classificazione delle riserve naturali.***
> **1.** Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:
> a) **riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l’ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali**, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
> b) **riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l’evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l’ambiente naturale**; in esse l’accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
> c) **riserve naturali parziali**, aventi finalità specifiche - quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica - **nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano** di cui al successivo art. 14

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme
BAFFI Patrizia (MISTO), 18/05/2020 09:18:28
CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 09:40:52

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 7
Comma: 1
Lettera: t)

La Lettera t) del Comma 1 dell'Articolo 7 è modificato come segue:
le parole “entro il 2035” sono sostituite dalle parole “entro il 2025”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
In base alla **Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008**, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 155/2010, occorre porre in essere una pianificazione appropriata al raggiungimento del **rispetto dei limiti vigenti per gli inquinanti atmosferici “*nel più breve tempo possibile*”**.
Le foreste e gli alberi urbani, come già dimostrato da diversi studi scientifici, **immagazzinano carbonio**, **contribuendo a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici** all’interno e intorno alle aree urbane, e **sono ottimi filtri dell’aria, eliminano gli inquinanti nocivi e riducono le polveri sottili**.
Per quanto riguarda in particolare l’inquinamento atmosferico, in Lombardia l’introduzione delle limitazioni alla circolazione (permanenti e temporanee) dei veicoli più inquinanti, se non accompagnate da ulteriori e diversificate misure, risulteranno insufficienti ad affrontare il problema in tempi brevi.
L’emendamento propone di ridurre l’arco temporale previsto per la realizzazione di almeno 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi forestali al fine di contribuire in modo efficace al perseguimento di tali obiettivi.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

BAFFI Patrizia (MISTO), 18/05/2020 09:20:11
CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 09:40:23
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:29:15

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 7
Comma: 1
Lettera: t)

La Lettera t) del Comma 1 dell'Articolo 7 è modificato come segue:
le parole “di almeno 10.000 ettari” sono sostituite da “di almeno 20.000 ettari"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le foreste e gli alberi urbani, come già dimostrato da diversi studi scientifici, **immagazzinano carbonio**, **contribuendo a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici** all’interno e intorno alle aree urbane, e sono **ottimi filtri dell’aria, eliminano gli inquinanti nocivi e riducono le polveri sottili**.
Per quanto riguarda in particolare l’inquinamento dell’aria, l’introduzione in Lombardia delle limitazioni alla circolazione (permanenti e temporanee) dei veicoli più inquinanti, se non accompagnate da ulteriori e diversificate misure, risulteranno insufficienti ad affrontare il problema in tempi brevi.
L’ultimo rapporto Ersaf registra per la Lombardia un patrimonio forestale pari ad oltre 600 mila ettari distribuiti per la maggior parte in montagna (81%), in collina si trova il 12% e in pianura il restante 7%.
L’incremento minimo di soli 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi forestali in un arco temporale di 15 anni appare, sulla base di questi dati, **assolutamente inadeguato** a dare un contributo utile.
L’emendamento propone di intervenire con una scelta più coraggiosa, elevando l’incremento minimo previsto ad almeno 20.000 ettari.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

BAFFI Patrizia (MISTO), 18/05/2020 09:21:52
CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 09:39:55
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:28:48

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 7
Comma: 1
Lettera: w)

La Lettera w) del Comma 1 dell'Articolo 7 è modificato come segue:
Art. 55-ter, comma 1,
al primo periodo le parole “possono essere utilizzate” sono sostituite dalle parole “*devono essere utilizzate in buona parte anche*”
al secondo periodo dopo le parole “la Regione” sono inserite le parole “*individua la percentuale minima di piante con potenziale nettarifero da inserire nei progetti e*”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Secondo i dati diffusi da ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale), **le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo**. **In Europa la produzione di circa l’80% delle 264 specie coltivate dipende dall’attività degli insetti impollinatori**.
Tuttavia, oggi il numero di queste alleate dell’alimentazione sta diminuendo in modo allarmante, a causa di pratiche agricole intensive, uso eccessivo di prodotti chimici in agricoltura e delle elevate temperature dovute al cambiamento climatico.
Con l’emendamento si vuole rafforzare l’intervento a sostegno dell’apicoltura introducendo l’obbligo, e non la facoltà, di prevedere nei progetti di forestazione urbana e nei boschi didattici anche specie arboree utili all’apicoltura, con l’individuazione a cura di Regione Lombardia di una percentuale minima.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

BAFFI Patrizia (MISTO), 18/05/2020 09:29:56
CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 09:42:24
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:28:27

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 7
Comma: 1
Lettera: w)

La Lettera w) del Comma 1 dell'Articolo 7 è modificato come segue:
Dopo la lettera w) è inserita la seguente:
“w bis) dopo l’art. 55 ter è inserito il seguente:

Art. 55 quater (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nella realizzazione, all’interno del progetto grandi foreste, di nuovi boschi e di iniziative di forestazione urbana. A tal fine, entro un anno dalla entrata in vigore della legge regionale recante “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020” la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:

a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per la realizzazione di nuovi ettari di boschi e di sistemi forestali,
b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale di iniziative di forestazione urbana realizzate con il contributo di risorse regionali;
c) le superfici destinate, all’interno dei progetti di forestazione urbana e nei boschi didattici, a specie arboree e arbustive autoctone utili all’apicoltura;
d) le eventuali criticità che sono state riscontrate nel corso dell’attuazione.
2. Successivamente, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

BAFFI Patrizia (MISTO), 18/05/2020 09:30:57
CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 09:42:01
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:28:03

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 7
Comma: 1
Lettera: kk

La Lettera kk del Comma 1 dell'Articolo 7 è modificato come segue:
Art. 75 quinquies, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"*c) ne promuove la diffusione della conoscenza e la cultura anche attraverso attività didattiche*"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le api e l'allevamento apistico sono oggetto di crescente attenzione per l'attività impollinatrice funzionale alle produzioni agricole e al mantenimento della biodiversità vegetale, nonché per la funzione di "sentinella biologica" in relazione agli impatti dell'attività antropica sull'ambiente.
L'emendamento introduce tra le finalità di Regione Lombardia la promozione della conoscenza anche tra i giovani dell'importanza delle api e dell'apicoltura per la vita dell'uomo.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

BAFFI Patrizia (MISTO), 18/05/2020 09:31:41
CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 09:42:42
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:27:41

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 7
Comma: 1
Lettera: nn

La Lettera nn del Comma 1 dell'Articolo 7 è modificato come segue:
Art. 130 septies, comma 2, lettera a) dopo le parole “su proposta dei consorzi di tutela, sentite” sono inserite le parole “*le province, le Camere di Commercio e*”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento reintroduce la consultazione di province e Camere di Commercio, nell’adozione da parte di Regione Lombardia di provvedimenti volti a conseguire l’equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine (DO) o a indicazione geografica (IG).
L’eliminazione di questo passaggio, prevista dal nuovo articolato, rappresenterebbe un impoverimento dal punto di vista della conoscenza territoriale ed economica.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

BAFFI Patrizia (MISTO), 18/05/2020 09:32:22
CARRETTA Niccolò (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 09:42:58
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 18/05/2020 10:27:22

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 15
Comma: 1
Lettera: f

- **f bis).** Al comma 1 dell'Art. 159 (Funzioni del consiglio provinciale), dopo le parole "*del consiglio direttivo*" aggiungere:
- ***", con esclusione del membro nominato dalla Giunta regionale, nonché del Direttore del parco che viene nominato d'intesa con la Giunta regionale senza ulteriori oneri a carico di Regione"***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte introducono elementi di maggior chiarezza e di garanzia nella composizione dell'organo di governance dell'Ente.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

COMAZZI Gianluca Marco (FI), 18/05/2020 11:18:11

Firme dopo il deposito

BARUCCO Gabriele (FI), 18/05/2020 12:40:39

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 15
Comma: 1
Lettera: i

- **dopo la lettera i)**, aggiungere:
- **i bis). Al comma 1 dell'Art. 160 (Composizione e durata del consiglio direttivo)**

sostituire la parola "*dieci*" con la parola "***undici***";
inoltre, al termine del comma aggiungere: ***"In caso di parità, prevale il voto del presidente"***.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte introducono elementi di maggior chiarezza e di garanzia nella composizione dell'organo di governance dell'Ente.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

COMAZZI Gianluca Marco (FI), 18/05/2020 11:20:47

Firme dopo il deposito

BARUCCO Gabriele (FI), 18/05/2020 12:41:02

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 15
Comma: 1
Lettera: i

- **i ter).** Al comma 3 dell'Art.160, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

*"**e) un membro nominato dalla Giunta regionale scelto tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco**".*

*Di conseguenza, al comma 5 sostituire le parole "alla lett. d)" con **"alle lett. d) ed e)"***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte introducono elementi di maggior chiarezza e di garanzia nella composizione dell'organo di governance dell'Ente.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

COMAZZI Gianluca Marco (FI), 18/05/2020 11:22:32

Firme dopo il deposito

BARUCCO Gabriele (FI), 18/05/2020 12:41:27

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 15
Comma: 1
Lettera: n

- dopo la lettera n) aggiungere:
- **n bis).** Al comma 2 dell'art. 161 (Procedure per la nomina del consiglio direttivo),
- dopo le parole "lett. d) dell'articolo 160"aggiungere: **"e la nomina di cui alla lett. e)" dopo le parole "di cui all'articolo 165"aggiungere: *"nonché dalla Giunta regionale"***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte introducono elementi di maggior chiarezza e di garanzia nella composizione dell'organo di governance dell'Ente.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

COMAZZI Gianluca Marco (FI), 18/05/2020 11:24:30

Firme dopo il deposito

BARUCCO Gabriele (FI), 18/05/2020 12:41:47

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 15
Comma: 1
Lettera: n

- **n ter).** dopo il comma 5 dell'art. 161 (Procedure per la nomina del consiglio direttivo), aggiungere il seguente:
- ***"5 bis). In caso di cessazione dell'incarico del membro di cui al terzo comma lett. e) dell'articolo 160 la Giunta regionale provvede ad una nuova nomina entro i successivi sessanta giorni".***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte introducono elementi di maggior chiarezza e di garanzia nella composizione dell'organo di governance dell'Ente.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

COMAZZI Gianluca Marco (FI), 18/05/2020 11:26:05

Firme dopo il deposito

BARUCCO Gabriele (FI), 18/05/2020 12:42:12

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 15
Comma: 1
Lettera: n

- **n quater).** dopo il comma 6 dell'art. 161 (Procedure per la nomina del consiglio direttivo), aggiungere il seguente:
- ***"7. In fase di prima applicazione la Giunta regionale provvede alla nomina del proprio rappresentante di cui all'art. 160, comma 3, lett. e), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte introducono elementi di maggior chiarezza e di garanzia nella composizione dell'organo di governance dell'Ente.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

COMAZZI Gianluca Marco (FI), 18/05/2020 11:27:27

Firme dopo il deposito

BARUCCO Gabriele (FI), 18/05/2020 12:42:31

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: c

- **Al comma 1, lettera c)**, dopo le parole “7 bis. Nell’esercizio della caccia”

Aggiungere le seguenti parole:
“alla fauna stanziale e”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La riformulazione contribuisce a definire con maggior chiarezza gli obblighi in capo a coloro che esercitano la caccia.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

INVERNIZZI Ruggero Armando (FI), 18/05/2020 11:30:43

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Sostitutivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: q

- **Al comma 1, lettera q)**, dopo le parole “Durante l’esercizio delle loro funzioni”

Sostituire il periodo fino al punto con il seguente:
“, escluse le attività di antibracconaggio coordinate in collaborazione con i corpi di Polizia Provinciale o con i Nuclei Forestali dell’Arma dei Carabinieri, devono indossare un’uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura con giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche, salvo durante le attività di antibracconaggio. La violazione di tale disposizione comporta il ritiro del decreto provinciale di nomina fino ad un anno”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La riformulazione introduce modifiche funzionali alla lotta contro il bracconaggio.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

INVERNIZZI Ruggero Armando (FI), 18/05/2020 11:32:25

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 10

Al comma 4 bis dell'articolo 33 della l.r. 27/2015, come introdotto dall'articolo 10 del pdl, dopo le parole: "normative vigenti" sono inserite le seguenti "*in materia di volontariato,*"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'integrazione proposta è finalizzata a richiamare anzitutto il rispetto delle disposizioni in materia di volontariato, oltre che delle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, posto che si sta ragionando di "*personale volontario*" della cui collaborazione a titolo gratuito potrebbero avvalersi i gestori dei rifugi.
Il principale riferimento è alle disposizioni del Titolo III (Del volontariato e dell'attività di volontariato) del d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 17, comma 2, recante la seguente definizione di volontario: "*2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà*.".

L'integrazione proposta è dunque funzionale a completare e contestualizzare il disposto normativo, definendone meglio la portata.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PEDRAZZI Simona (LEGA), 18/05/2020 11:33:58

Firme dopo il deposito

GHIROLDI Francesco Paolo (LEGA), 18/05/2020 12:10:02

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 7
Comma: 1
Lettera: n

Dopo l'Art.**7** (*Modifiche alla l.r. 31/08*), comma **1**, lettera **n)**, paragrafo **1)**, si inserisce il numero **1)-bis** come segue:

All'Art.44, comma 3, lettera d), della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n.31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), dopo le parole *"viabilità agro-silvo-pastorale,"* si aggiungo le parole *"mulattiere e sentieri fino ad una larghezza massima di 150 cm."*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione illustrativa

La proposta prevede di semplificare e snellire la burocrazia per migliorare gli accessi alle aree svantaggiate, sgravando gli interessati da richieste di autorizzazioni di scavi e movimentazione terra fino ad un massimo di 100 mc per allargamenti di mulattiere e sentieri fino ad una larghezza massima di 150 cm.

Relazione finanziaria

La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica regionale.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

GALIZZI Alex (LEGA), 18/05/2020 11:41:16

Firme dopo il deposito

GHIROLDI Francesco Paolo (LEGA), 18/05/2020 12:10:02

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 7
Comma: 1
Lettera: s

La Lettera s del Comma 1 dell'Articolo 7 viene emendato aggiungendo un nuovo comma:

1.bis "Regione Lombardia predispone un piano triennale per gli interventi di cui al comma 1 che definisce le tipologie di interventi finanziabili a favore dei Comuni, dei parchi e dei privati e le relative priorità di realizzazione ed è attuato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consigliare.
Il programma triennale dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi:
a. Coerenza con la pianificazione e programmazione territoriale e paesistica regionale e al Piano di indirizzo forestale (Pif)
b. Sinergia con gli indirizzi del Programma di Sviluppo Rurale
c. Definizione degli interventi finanziabili quali boschi, siepi, filari, aree umide, marcite, aree di regimazione delle acque, rinaturalizzazione del reticolo idrico
d. Priorità di incentivazione a interventi previsti in Piani Integrati d'Area e tramite realizzazione e gestione con filiere locali agenti nell'ambito di adeguate economie di scala
e. Mantenimento e valorizzazione della produttività agricola e della sua qualità
f. Finanziamento mediante incentivazione in conto capitale e o pagamento annuale con durata pluridecennale dei servizi ecosistemici forniti
g. Definizione del ruolo di assistenza tecnica e di Ersaf e coordinamento organizzativo e attuativo dei Distretti Rurali e Consorzi Forestali.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 15/05/2020 10:38:32
FORATTINI Antonella (PD), 15/05/2020 11:56:33
VILLANI Giuseppe (PD), 18/05/2020 10:00:10

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: q

La Lettera q del Comma 1 dell'Articolo 8 è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le divise delle guardie volontarie, ecologiche e zoofile hanno già una loro divisa come previsto dalla normativa nazionale e regionale. Le eventuali variazioni nella divisa non possono essere definite se non all'interno di queste normative, onde un palese contrasto normativo.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 15/05/2020 10:38:32
FORATTINI Antonella (PD), 15/05/2020 11:56:33
VILLANI Giuseppe (PD), 18/05/2020 10:00:10
PIZZUL Fabio (PD), 18/05/2020 11:50:44

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 12
Comma: 1
Lettera: b)

La Lettera b) del Comma 1 dell'Articolo 12 è modificato come segue:
La frase: “a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e” viene soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si vuole evitare che i proventi derivanti dalla valorizzazione vadano a coprire, in parte corrente, le uscite derivanti dalle spese gestionali e restino a disposizione per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

ROZZA Maria (PD), 15/05/2020 11:02:12
PILONI Matteo (PD), 15/05/2020 11:02:58
PONTI Pietro Luigi (PD), 15/05/2020 11:04:58
BOCCI Paola (PD), 15/05/2020 11:54:37
BUSSOLATI Pietro (PD), 18/05/2020 10:01:13

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 12

L'articolo 12 viene emendato aggiungendo:
All'articolo 12 si aggiunge il comma 1 bis:
All'articolo 23 della legge 16/2016 si aggiunge il comma 14:
"14. In caso di superamento del limite per la permanenza fissato nel regolamento di cui al comma 3, i nuclei familiari che comprendano la presenza di anziani possono rimanere nell'alloggio assegnato adeguando il relativo canone".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si vuole evitare che anziani appartenenti alla fascia della cosiddetta "decadenza", spesso derivante dalla corresponsione di trattamento di fine rapporto, e in regola con i pagamenti di canoni e spese, siano costretti a lasciare l'alloggio consentendo l'adeguamento del canone alla condizione reddituale.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

ROZZA Maria (PD), 15/05/2020 11:02:13
PILONI Matteo (PD), 15/05/2020 11:02:58
PONTI Pietro Luigi (PD), 15/05/2020 11:04:58
BOCCI Paola (PD), 15/05/2020 11:54:37
BUSSOLATI Pietro (PD), 18/05/2020 10:01:13

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 12

L'Articolo 12 viene emendato aggiungendo:
All'articolo 12 si aggiunge il comma 2:
All'articolo 23 della legge 16/2016 si aggiunge il comma 10 bis)
10 bis:
"1. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì l'assegnazione in deroga alla graduatoria, da parte degli Enti proprietari degli alloggi purché sussistano i requisiti per l'accesso ai Servizi Abitativi Pubblici ai nuclei familiari che si trovano in situazione di grave disagio abitativo in caso di accertata emergenza sociale, sanitaria o economica".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L*a situazione di emergenza che stiamo vivendo in Lombardia colpisce duramente i soggetti meno abbienti e fragili della popolazione e si è in presenza di una forte richiesta di alloggi SAP per riuscire a trovare una sistemazione a famiglie in difficoltà e soggetti deboli, spesso in attesa di alloggio pubblico che vivono in condizioni disagiate, in abitazioni fatiscenti o addirittura in situazioni abitative estremamente provvisorie se non di fortuna. Nei prossimi mesi è molto probabile che si aumenti in modo esponenziale il numero di nuclei familiari che vedranno fortemente diminuito il proprio reddito e non riusciranno a mantenere la propria abitazione, di proprietà o in affitto, senza peraltro potersi rivolgere al libero mercato. L'attuale legislazione non è in grado di rispondere a quanto l'emergenza Covid comporta in termini di crisi abitativa e si rende necessaria una modifica urgente per sostenere i cittadini bisognosi in una situazione in rapida evoluzione e ad una crisi i cui effetti saranno persistenti, e molto probabilmente acuiti, nel prossimo periodo.*

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

ROZZA Maria (PD), 15/05/2020 11:02:13
PILONI Matteo (PD), 15/05/2020 11:02:58
PONTI Pietro Luigi (PD), 15/05/2020 11:04:58
BOCCI Paola (PD), 15/05/2020 11:54:37
BUSSOLATI Pietro (PD), 18/05/2020 10:01:13

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 13

L'Articolo 13 viene emendato aggiungendo:
All'articolo 13 si aggiunge il comma 3 bis:
"3 bis. All'articolo 12 della l.r. 18/2019 è apportata la seguente modifica:
dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:
"c) le spese sostenute dai Comuni per la redazione dei piani associati di cui all'art. 7, comma 3 bis, legge regionale n. 12 del 2005 e dei piani territoriali d'area".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ottica del rafforzamento della centralità della pianificazione territoriale sovracomunale quale strumento di attuazione delle finalità generali della legge regionale 26 novembre 2019, n.18 – indicate all'art. 1 della medesima e resesi ancor più urgenti alla luce dell'emergenza sanitaria Covid-19 – si propone che il fondo regionale "Incentivi per la rigenerazione urbana" di cui all'art. 12 della summenzionata legge venga destinato agli enti locali e alle loro forme associative anche per la redazione dei piani associati e dei piani territoriali d'area.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 15/05/2020 11:37:39
PONTI Pietro Luigi (PD), 15/05/2020 11:38:27
ROZZA Maria (PD), 15/05/2020 11:39:13
BOCCI Paola (PD), 15/05/2020 11:54:37
BUSSOLATI Pietro (PD), 18/05/2020 10:01:13

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Soppressivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: k

La Lettera k del Comma 1 dell'Articolo 8 è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Estendere questa tipologia di caccia (la Beccaccia) anche di Gennaio (Sabato e la Domenica) potrebbe compromettere la normale e ordinata attività venatoria, norma che rischia di creare ulteriore confusione all'interno del mondo venatorio.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 15/05/2020 17:10:19
FORATTINI Antonella (PD), 16/05/2020 14:16:48

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 13

L'Articolo 13 viene emendato aggiungendo:
All'articolo 13 si aggiunge il comma 3 ter:
"3 ter. All'articolo 1 della l.r. 7/2017 è apportata la seguente modifica:
"a) Al comma 4 dopo le parole: "igienico-sanitarie vigenti" si sostituisce la frase:
" L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40. Qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l'altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa"
con la frase:
"nonché delle disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975, recante "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In ragione del principio di coerenza dell'ordinamento giuridico, si propone di adeguare la normativa regionale alle indicazioni del MIT in merito al richiamo espresso del rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti, nonché delle disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975, non solo in riferimento al recupero dei piani terra esistenti di cui all'articolo 8 della l.r. 18/2019 – come stabilito dall'art. 13, comma 3 del Progetto di Legge n. 118 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020) – ma anche in riferimento al recupero dei vani e locali seminterrati esistenti di cui alla Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 18/05/2020 08:40:22
PONTI Pietro Luigi (PD), 18/05/2020 08:41:16
ROZZA Maria (PD), 18/05/2020 08:41:55
BOCCI Paola (PD), 18/05/2020 08:46:17
BUSSOLATI Pietro (PD), 18/05/2020 10:01:13

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 13

L'Articolo 13 viene emendato aggiungendo:
All'articolo 13 si aggiunge il comma 3 quater:
"3 quater. All'articolo 3 della l.r. 7/2017 i commi 3 quater e 3 quinquies vengono soppressi".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento propone l'abrogazione dei commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 3 della l.r. 7/2017 ai fini dell'adeguamento delle disposizioni regionali alla normativa nazionale vigente.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 18/05/2020 08:40:22
PONTI Pietro Luigi (PD), 18/05/2020 08:41:16
ROZZA Maria (PD), 18/05/2020 08:41:55
BOCCI Paola (PD), 18/05/2020 08:46:17
BUSSOLATI Pietro (PD), 18/05/2020 10:01:13

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 8
Comma: 1
Lettera: m

La Lettera m del Comma 1 dell'Articolo 8 viene emendato aggiungendo alle fine "se il cacciatore è coadiuvato da accompagnatore abilitato puntualmente indicato e assegnato dal Comitato di gestione"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
I mezzi e le armi per l'esercizio dell'attività venatoria sono stabiliti dalla legge nazionale e questo potrebbe voler dire che la norma come è scritta potrebbe essere impugnata. Trattandosi di caccia di selezione si potrebbe cercare una formulazione che ne giustifichi la necessità, con questa formulazione si tende a limitarne l'utilizzo controllato evitando un uso improprio.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 18/05/2020 10:34:38
FORATTINI Antonella (PD), 18/05/2020 10:37:30
VILLANI Giuseppe (PD), 18/05/2020 10:41:33
PIZZUL Fabio (PD), 18/05/2020 11:44:10

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 15
Comma: 1
Lettera: h

La Lettera h del Comma 1 dell'Articolo 15 viene emendato aggiungendo:
aggiungere al termine del periodo le seguenti parole:
"d'intesa con la Giunta regionale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La modifica è in coerenza con l'emendamento relativo alla nomina del direttore del parco di cui alla lettera f bis (emendamento 32).

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

COMAZZI Gianluca Marco (FI), 18/05/2020 12:02:37

Firme dopo il deposito

BARUCCO Gabriele (FI), 18/05/2020 12:42:59

PROGETTO DI LEGGE N.118
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 7
Comma: 1
Lettera: m

La Lettera m del Comma 1 dell'Articolo 7 viene emendato aggiungendo:
alla lettera m) è aggiunta la seguente modifica:

1. la lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 della LR n.31/2008, è sostituita dalla seguente: "*a) Nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'articolo 50 volte al miglioramento ed alla riqualificazione dei boschi esistenti, al recupero delle condizioni agronomiche dei pascoli e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale nonché interventi di recupero ambientale delle malghe, dei fabbricati a servizio degli alpeggi, anche con finalità di miglioramento paesaggistico;*" .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione

La modifica introduce la possibilità di finanziare con i proventi della compensazione forestale, anche il recupero delle condizioni agronomiche dei pascoli e gli interventi di recupero dei fabbricati rurali a servizio degli alpeggi, in una logica di recupero non solo del fabbricato in sé, ma anche della sua valenza ambientale e paesaggistica. Lo scopo della compensazione forestale è quello di recuperare spazi naturali trasformati per altri scopi; in tal modo quindi verrebbe aumentata la naturalità delle aree montane destinate all'alpeggio, non solo nei suoi aspetti pascolivi, ma anche inserendo i fabbricati agricoli d'alpe, nei limiti del possibile, nel contesto paesaggistico tipico delle aree in cui essi sono ubicati.
I costi per le ristrutturazioni dei fabbricati d'alpe, già elevati se non altro per la loro scomoda ubicazione, spesso aumentano ulteriormente a causa di prescrizioni imposte dagli Enti preposti, finalizzate di integrare i dettagli architettonici e le modalità di realizzazione con l'ambiente circostante e le tradizioni locali.
Si ritiene che tale modifica possa contribuire a facilitare sensibilmente la possibilità di realizzare tali interventi, reperendo nuove risorse finanziarie.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

GHIROLDI Francesco Paolo (LEGA), 18/05/2020 12:12:28

Pdl 118 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020)

Emendamento

Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 15 (Modifiche alla l.r. 16/2007) è inserita la seguente:

"l bis) al comma 3 dell'articolo 161 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione del membro nominato dalla Giunta regionale".

Relazione illustrativa: in coerenza con il contenuto degli em. 32 e 35, si chiarisce che il consiglio metropolitano provvede alla nomina di tutti i membri del consiglio direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, ad esclusione di quello che sarà nominato dalla Giunta regionale.

Relazione tecnico-finanziaria: l'emendamento di procedura, è di natura ordinamentale, quindi privo di impatto finanziario.